

CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEGLI ODV

All'interno di un'azienda l'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare l'adeguatezza del modello organizzativo, vigilare sul suo funzionamento e sulla sua applicazione, oltre a monitorarne l'aggiornamento e, in particolare, effettuare controlli operativi affinché sia garantita una corretta gestione. Scopriamo quali sono le caratteristiche che deve possedere.

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 – e le successive modificazioni e integrazioni – riguarda la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Molte aziende del settore industriale e dei servizi hanno realizzato e adottato un proprio “Modello organizzativo di gestione e controllo” finalizzato a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.lgs 231/2001, che potrebbero esporre l'azienda al rischio di procedimenti penali, nonché delle rilevanti sanzioni previste – anche pecuniarie – in funzione della commissione di uno o più di tali reati. Nella struttura di controllo e gestione tali aziende hanno introdotto la presenza di un **Organismo di Vigilanza (OdV)**, previsto dall'art.6, comma 1, lettera b) del D.lgs 231/2001, a cui è affidato il compito di verificare l'adeguatezza del modello organizzativo, vigilare sul suo funzionamento e sull'effettiva applicazione da parte

dei destinatari, nonché monitorarne l'aggiornamento e, in particolare, effettuare controlli operativi sulla corretta gestione.

Tale struttura organizzativa, quindi, ha evidente finalità preventiva sulle attività aziendali e di gestione e controllo dei rischi operativi, in particolare nei casi di procedimenti giudiziari.

Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di poter garantire le funzioni attribuite dal D.lgs 231/2001 e considerando le indicazioni contenute nelle **Linee guida** emanate da **Confindustria** – www.confindustria.it, aggiornamento di marzo 2014 –, l'Organismo di vigilanza deve rispondere ai seguenti requisiti:

▶ autonomia e indipendenza

L'Organismo di vigilanza deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'azienda. A tale fine,

l'OdV riporta a livello gerarchico all'organo amministrativo apicale – Consiglio di amministrazione –, potendo quindi svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. L'Organismo di vigilanza inoltre non deve essere coinvolto in alcun modo in attività operative, né partecipare ad attività di gestione che ne inficerebbero l'obiettività e la correttezza del giudizio nello svolgimento delle proprie attività di verifica.

Quindi, sulla base di tutte queste considerazioni, si evince che l'Organismo di vigilanza deve essere composto da figure esterne all'azienda.

▶ professionalità, onorabilità e moralità

L'Organismo di vigilanza deve possedere le competenze tecniche specialistiche necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti. A tal fine sono richieste, anche a livello complessivo nel caso sia organizzato a livello collegiale, conoscenze e competenze di natura tecnica, aziendale e organizzativa del settore di attività dell'azienda, nonché la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione di rischi e di relativa verifica e audit, della gestione di procedure e di processi aziendali, oltre che competenze giuridiche e amministrative, ma anche su metodologie per l'individuazione, il campionamento statistico e le modalità commissive dei reati. Inoltre, come presupposto essenziale per la nomina, i componenti dell'Organismo di vigilanza devono avere e attestare i requisiti di onorabilità e moralità.



Antonio Ereno, ingegnere chimico e componente di Organismi di Vigilanza.



MOLTE AZIENDE HANNO INTRODOTTO LA PRESENZA DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA A CUI È AFFIDATO IL COMPITO DI VERIFICARE L'ADEGUATEZZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, VIGILARE SUL SUO FUNZIONAMENTO E SULL'EFFETTIVA APPLICAZIONE DA PARTE DEI DESTINATARI, NONCHÉ MONITORARNE L'AGGIORNAMENTO ED EFFETTUARE CONTROLLI OPERATIVI SULLA CORRETTA GESTIONE. HA EVIDENTE FINALITÀ PREVENTIVA SULLE ATTIVITÀ AZIENDALI E DI GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI OPERATIVI, IN PARTICOLARE NEI CASI DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.

▶ **continuità di azione**

L'Organismo di vigilanza, al fine di garantire l'efficace e costante svolgimento delle proprie funzioni deve prevedere una struttura dedicata, tale da garantire un impegno continuo e regolare, anche se non esclusivo.

▶ **individuazione dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità alle disposizioni del D.lgs 231/2001 e tenuto conto delle dimensioni aziendali e dalla tipologia di attività svolta, l'azienda può ritenere opportuno dotarsi di un Organismo di vigilanza monocratico o collegiale – usualmente di tre componenti – che, sia per le caratteristiche intrinseche del soggetto cui è attribuito il compito di vigilanza, sia in relazione alle dimensioni aziendali e alla tipologia di attività svolta, deve ritenersi idoneo a soddisfare i requisiti di competenza, autonomia e indipendenza richiesti. In generale nei casi di Organismo di vigilanza collegiale la composizione ottimale e che maggiormente garantisce la copertura delle necessarie competenze comprende le figure professionali di un **commercialista**, di un **avvocato** e di un **tecnico qualificato** e con conoscenze specifiche del settore di attività dell'azienda. Peraltro, fra i vari reati riferiti del

D.lgs 231/2001 vi sono quelli relativi all'ambiente e alla sicurezza sul lavoro, nonché altri temi di evidente specifica competenza di figure professionali tecniche, tra cui ingegneri e chimici. Nelle aziende industriali, nel caso di Organismo di vigilanza monocratico, si ritiene significativa e più appropriata la figura professionale di un **tecnico**, proprio per la conoscenza dei processi produttivi, considerando essenziali e prevalenti tali competenze, in quanto le azioni di prevenzione e controllo sugli eventuali reati societari sono anche svolte dal Collegio sindacale. Peraltro si ritiene che non si garantisca indipendenza e autonomia gestionale, e un obiettivo controllo nei casi in cui il Collegio sindacale assuma anche l'incarico di Organismo di vigilanza oppure nei casi in cui alcune funzioni interne aziendali siano componenti dell'Organismo di vigilanza, configurando così un contrasto con i requisiti del D.lgs 231/2001.

▶ **incarico e ineleggibilità**

la durata dell'incarico dell'Organismo di vigilanza è generalmente fissata in **3 o 5 anni** e la carica di componente dell'OdV non può essere ricoperta da coloro che:

A siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria;

- B** siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria, tributaria o societaria;
- C** siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per uno dei reati previsti come presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente;
- D** si trovino in relazione di parentela o affinità con i soggetti apicali dell'azienda.

▶ **attività e azioni operative**

I controlli effettuati dall'Organismo di vigilanza devono comprendere precise verifiche con campionamento statistico rappresentativo in merito all'attuazione delle procedure riportate nel Modello organizzativo e all'operatività aziendale nei siti aziendali, con adeguata verbalizzazione periodica e con rapporti su base almeno annuale al Consiglio di amministrazione. **B**